

I CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nella scuola primaria

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

Alla scuola Secondaria di primo grado

I requisiti per essere ammessi alla classe successiva sono i seguenti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria.

Il limite orario può essere derogato dal Collegio Docenti per casi eccezionali purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

- b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1988 ossia l'esclusione dallo scrutinio finale.
- c) (In particolare per le classi 3[^]) aver partecipato alle prove nazionali invalsi di rilevazione degli apprendimenti.

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

In questo caso il Consiglio di classe considera anche le situazioni didattiche che aiutano a costruire un quadro complessivo di valutazione dello sviluppo globale dell'alunno: l'impegno a scuola, la partecipazione alle attività, il trend dei progressi, le competenze sociali anche in relazione al gruppo classe.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (voto inferiore a 6/10) il Consiglio di classe può, pur in presenza dei tre sopra riportati requisiti, deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (RIF. DM 741/2017) che nella riunione del 5 maggio 2018 ha deliberato:

La non ammissione alla classe successiva come all'esame di Stato è prevista per gli alunni con insufficienze (4/10 e 5/10) in quattro materie.

Il Consiglio di classe in presenza di situazioni e rischio non ammissione si attiverà per

- Comunicare ai genitori, tramite lettera, il rischio "Non ammissione",
- Pianificare interventi per il recupero delle materie insufficienti (corsi, interrogazioni e/o verifiche programmate,
- Relazionare al Dirigente Scolastico sul percorso educativo didattico dell'alunna o dell'alunno al fine di valutare i risultati degli interventi messi in atto.